



Ministero dei Trasporti

Roma, 24 ottobre 2007

Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione marittima ed interna

Alle Autorità Portuali
LORO SEDI

Divisione 2[^]-6[^]

Prot. N. M_TRA/DINFR /10614

Allegati

Classifica A.2.50

OGGETTO: Articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.
Pareri dell' Agenzia del Demanio e dell' Autorità Doganale.

CIRCOLARE N° 16

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

e, per conoscenza

**Comando Generale del corpo
delle Capitanerie di Porto**
S E D E

Assoporti
Corso Rinascimento, 19 - Roma

Agenzia del Demanio
Direzione Centrale Area Operativa
Direzione Beni Demaniali
Via del Quirinale, 30
00187 ROMA

Agenzia delle Dogane
Via M. Carucci, 71
00143 ROMA

Ministero dell' Economia e della Finanze
Dipartimento per le Politiche Fiscali
Ufficio Agenzie ed Enti della Fiscalità
Area III - Reparto VII
Via Mario Crucci, 131
00143 ROMA

Si fa seguito alla circolare n. 120 in data 24 maggio 2001 con la quale sono state fornite istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo.

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti alla scrivente sulla necessità di acquisire, ex artt. 13 e 14 r.c.n., i pareri rispettivamente dell'agenzia del Demanio e dell'Autorità Doganale, in ordine al rilascio in via generale di una concessione demaniale marittima, si ritiene opportuno rappresentare il parere di questo Ministero al fine di definire quali atti debbano essere adottati da codeste Autorità.

Si tratta in concreto di verificare se le disposizioni regolamentari *de qua* operano anche in sede di rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte delle Autorità Portuali istituite dalla legge 84 del 1994.

Entrando nel merito della questione si deve rilevare che la legge 84/94 nulla ha innovato rispetto all'applicazione degli articoli 13¹ e 14² del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima).

Il parere dell'Agenzia del Demanio

Con la circolare n. 10 in data 18 novembre 2005 sono state impartite alcune disposizioni in ordine al parere dell'Agenzia del Demanio.

Il parere dell'Organo finanziario in sede di istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima è richiesto con riferimento:

1. alla "*proprietà demaniale*" in quanto permane in capo allo Stato e, per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, la proprietà dei beni demaniali marittimi. Attualmente l'amministrazione e la vigilanza sui beni di proprietà statale tra cui un potere di controllo sulla conformità della loro gestione alle norme vigenti in materia sotto il profilo dominicale è attribuita all'Agenzia del Demanio istituita con il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
2. alla "*determinazione del canone*", in quanto la disciplina del codice della navigazione prevedeva, sostanzialmente, la determinazione del canone caso per caso a cura del capo del compartimento marittimo e dell'intendenza di finanza, "*... in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende perseguire e ai profitti che può trarne il concessionario*". A decorrere dal 1° gennaio 1989 al fine della determinazione del canone si è adottato un criterio meramente aritmetico introdotto dalla D.I. 19 luglio 1989, attuativo della legge n. 160/89, successivamente traslato nel decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494 del 1993. Tale disciplina, sostanzialmente, ha stabilito che i canoni andavano determinati in lire/mq differenziando tra aree scoperte, aree

¹ Il capo del compartimento (ora Autorità concedente) richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza (ora Agenzia del Demanio) per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone.

² Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.

occupate da impianti di facile o difficile rimozione e manufatti dello Stato abrogando quelle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento in contrasto con dette disposizioni.

Per quanto riguarda le variazioni al contenuto della concessione -di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione che disciplina le variazioni al contenuto della concessione che possano incidere sull'estensione, sull'oggetto della concessione, sullo scopo e sulla durata, sulla natura e sulle dimensioni delle opere ed in fine sul canone- occorre distinguere tra i casi di :

- a) variazione sostanziale nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, nel quale si deve procedere mediante atto o licenza suppletivi al titolo esistente, dopo l'espletamento dell'istruttoria;
- b) variazione non sostanziale, nel quale la modifica si può disciplinare mediante provvedimento autorizzativo dell'Organo concedente, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato/deliberato l'atto di concessione.

Nel primo caso è evidente che permanga l'acquisizione obbligatoria del parere dell'Organo finanziario ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Ciò è confermato dalle circolari nn. 117, 120 e 132, emanate dalla scrivente rispettivamente in data 13 marzo 2001, 24 maggio 2001 e 23 luglio 2002, che hanno sottolineato l'obbligatorietà di tale parere sulle domande relative a concessioni sia che importino impianti di difficile rimozione che pertinenze demaniali marittime.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che il parere dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, in linea con le disposizioni sopraindicate, debba essere richiesto da parte dell'amministrazione concedente, tra cui si inseriscono le Autorità Portuali, in sede di istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima solo per quanto attiene alla competenza in materia di tutela del bene erariale.

In via preliminare si deve affermare che il sistema della riforma portuale introdotto dalla legge 84/94, anche se si pone come normazione, primaria e secondaria, speciale rispetto alle norme generali, ivi comprese quelle del codice della navigazione, non ha operato la loro abrogazione restando queste ultime comunque applicabili nella misura in cui siano compatibili con la disciplina di settore.

Infatti la legge n. 84/94 attribuisce al presidente delle Autorità portuali il potere di amministrare le aree ed i beni della circoscrizione territoriale di competenza (art. 8 comma 3 lettera b) esercitando le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 del Cod. Nav. e nelle relative norme di attuazione. Pertanto in questo quadro normativo si evince che l'Autorità portuale ha sostituito il Ministero dei Trasporti nella gestione delle aree e dei beni ricompresi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, senza incidere sulla proprietà dei beni stessi che rimane in capo allo Stato e per esso all'amministrazione finanziaria competente.

Per quanto riguarda invece le concessioni di cui all'art. 8³ Reg. Cod. Nav. si ritiene che il rinnovo delle licenze riguardanti la stessa area e lo stesso uso possa essere rilasciato senza la necessità di istruttoria e, quindi, senza l'acquisizione del parere dell'Organo finanziario. Ciò sempreché non siano state presentate altre istanze concorrenti.

Le formalità istruttorie sopraindicate si applicano ad avviso della scrivente anche alle concessioni rilasciate, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge 84/94, riguardanti aree e beni del demanio marittimo adibite ad operazioni di carico, scarico, deposito e movimentazione in genere di merci.

Il parere della circoscrizione doganale

L'art. 14 reg. nav. mar. prevede la necessità di promuovere" ... sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente" .

La portata di tale norma è stata sostanzialmente modificata con l'entrata in vigore del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (t.u. delle leggi doganali). Il combinato disposto degli artt. 1 e 13 di tale provvedimento prevede l'espresso divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimità del lido del mare in carenza dell'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale: provvedimento avente carattere autonomo, che non rimane assorbito da atti di altre autorità.

Appare quindi chiaro che il menzionato art. 13 abbia realmente inteso conferire all'autorità doganale un autonomo potere autorizzatorio da esercitarsi, a richiesta del privato interessato, in base ad un'autonoma istruttoria ed operante prima, e quindi al di fuori, del procedimento amministrativo volto all'ottenimento della concessione.

Il riconoscimento di detta autonoma funzione al procedimento autorizzatorio doganale ha indotto questo Ministero -in data 19 gennaio 1984- a emanare la circolare n. 204 con la quale veniva disposto, conseguentemente, il venir meno, per tacita abrogazione, della previsione dell'art. 14, nonché, "in parte qua", di quella dell'art. 15 comma 1 reg. nav. mar. e, per altro verso, l'impugnabilità in via autonoma dell'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale.

Il carattere autonomo del provvedimento dell'autorità doganale è stato ulteriormente accentuato dall'art. 19 del decreto legislativo 8.11.1990, n. 374, laddove l'autorizzazione in discorso si appalesa prodromica rispetto ad ogni altro provvedimento che le amministrazioni differenti da quella doganale possono emettere.

Prevede, infatti, detta disposizione che l'autorizzazione de qua debba essere espressamente menzionata in qualsiasi altro provvedimento autorizzatorio, che ne resta così condizionato.

• ³ L'art.8 del Regolamento al Codice della Navigazione prevede che le concessioni di durata non superiore al quadriennio per licenza possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria.

Ciò, ovviamente, da un lato lascia inalterata la discrezionalità in capo all'Autorità concedente marittima della facoltà di promuovere la richiesta di parere previsto dall'art. 14 rcn e, dall'altro, impone alla stessa l'obbligo della presenza preventiva dell'autorizzazione doganale -con conseguente inserimento e indicazione- in sede di rilascio nel titolo concessorio.

Imposta di registro

Con l'occasione si ritiene necessario richiamare l'attenzione in merito alla disciplina cui è soggetta la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per gli atti di concessione dei beni demaniali marittimi.

Con la circolare n. 25 emanata dallo scrivente in data 6 giugno 1995, venne precisato che, ai fini della quantificazione dell'imposta di registro, la base imponibile degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione ed è soggetta all'aliquota del 2%.

Si rammenta in proposito che il mancato versamento dell'imposta di registro secondo le modalità sopraindicate comporta un danno all'Erario.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

Per copia conforme all'originale
Geom. Claudio Cardaio

